



# COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261  
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 26-01-2011

### Oggetto: CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** dalle ore **16:00**, nella sala municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

TOFFOLETTO ROBERTO	Sindaco	Presente
GOBBATO DIEGO	Vice Sindaco	Presente
VOLPATO GIORGIO	Assessore	Presente
SILVESTRINI GUERRINO	Assessore	Presente
PASTRO SERGIO	Assessore	Presente
BETTIOL SALVATORE	Assessore	Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor Sindaco TOFFOLETTO ROBERTO: riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 dlgs. 267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'impiegato incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno ..... ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato  
Missiato Carmen

.....

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

Li, .....

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la norma regionale, L.R. 23.05.2002 n. 11, disciplina il settore fieristico assegnando ai comuni la competenza relativa al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, distinte in fiere generali, fiere specializzate e mostre-mercato, e caratterizzate dalla finalità promozionale dove, pur essendo consentita in esse la vendita dei beni esposti, sono esplicitamente escluse in linea generale dall'ambito di applicazione della normativa commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 114/98;

DATO ATTO che, nel caso in cui invece la finalità sia prettamente commerciale la fiera è riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche, già in possesso di specifiche autorizzazioni commerciali rilasciate dai comuni di rispettiva residenza, e come tale essa, ai sensi del d.lgs. 114/98 e dell'art. 11 della L.R. 10/2001, va programmata e regolamentata nell'ambito del Piano del Commercio su aree pubbliche dal Comune, che rilascia ad ogni singolo operatore avente diritto una specifica concessione decennale di posteggio;

RILEVATO inoltre che l'art. 10 della DGR n. 1902 del 20.07.2001, modificata con la successiva DGR n. 2113 del 02.08.2005, crea una connessione normativa tra le due tipologie, in primo luogo dove precisa che *“non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 (norme in materia di commercio su aree pubbliche) quelle manifestazioni fieristiche in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione”*; ed in secondo luogo quando viene affermato *“che nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001”*.

RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare la certezza del procedimento sia agli utenti che ai funzionari, definire con i presenti criteri il procedimento per il riconoscimento e il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche con finalità promozionali di rilevanza locale, che non vanno inserite nel piano del commercio su aree pubbliche ed alle quali vanno applicati i criteri adottati con il presente provvedimento;

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Legge Regionale 23.05.2002 n. 11 di disciplina del settore fieristico;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 di approvazione dei criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO in particolare:

- che il comma 1 dell'art. 10 della DGR n. 1902/2001 stabilisce che *“possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione”*;
- che viceversa il comma 3 del medesimo art. 10 dispone che *“le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001.”*;
- che l'art. 4, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 114/98 esclude dall'ambito di applicazione del decreto *“le attività di vendita effettuate durante il periodo di svolgimento delle fiere*

campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto della manifestazione”

- che tali manifestazioni sono di fatto quelle individuate al comma 1 dell’art. 10 sopra citato;
- che pertanto non si dà attuazione al comma 3 del medesimo articolo 10, nella parte in cui prevede che *“agli operatori che esercitano l’attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un’autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001”*
- che, infine, la finalità promozionale espositiva deve ritenersi prevalente in quelle fiere nel cui ambito l’attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. A tal fine le ditte titolari di attività commerciale (al dettaglio o all’ingrosso) regolarmente iscritte al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell’ambito della fiera, non potranno superare il 50% degli espositori.

RITENUTO altresì:

- che, qualora per lo svolgimento della manifestazione siano richieste la disponibilità o la concessione di beni rientranti nel patrimonio del comune o di altro ente pubblico, l’organizzatore debba stipulare idonea polizza assicurativa o provvedere ad un deposito cauzionale, per la responsabilità civile verso terzi;
- che, qualora oltre ai generi non alimentari fosse prevista anche l’esposizione di prodotti alimentari, l’organizzatore deve disporre che le aree riservate a questi ultimi siano nettamente separate e siano rispettate le norme vigenti in materia di igiene degli alimenti;
- che, qualora siano poste in essere strutture e attrezzature per l’accogliimento del pubblico, l’organizzatore è tenuto ad espletare le formalità previste dall’art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di accertamento dell’agibilità di tali strutture e attrezzature.

DATO ATTO che lo schema base dei presenti “Criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche” è stato proposto dal Centro Studi Amministrativi della M.T., ed elaborato in ambito provinciale da un apposito gruppo di lavoro di funzionari comunali;

RITENUTO di procedere all’approvazione dei presenti indirizzi in forza del potere di regolamentazione degli uffici e dei servizi attribuiti alla Giunta comunale dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

## **DELIBERA**

di approvare i seguenti “CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE”;

### **A. Ambito di applicazione.**

I presenti criteri si applicano alle manifestazioni fieristiche così come definite all’art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11, aventi prevalenti finalità promozionali e nelle quali l’attività di vendita assume valenza del tutto residuale, nei termini di seguito definiti;

### **B. Normativa di riferimento.**

Normativa specifica:

- Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 - “Disciplina del settore fieristico”;
- Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 – “Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 ‘Disciplina del settore fieristico’”

Altra normativa di interesse, afferente il settore commerciale:

DELIBERA DI GIUNTA n. 10 del 26-01-2011 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

- articolo 27, comma 1, lettera e) D.Lgs. 114/98 (definizione di fiera);
- articolo 4, comma 2, lettera l) D.Lgs. 114/98 (esclusione attività vendita);
- articolo 10. D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 di approvazione dei “Criteri applicativi ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10”;

**C. Linee di procedimento.**

Il procedimento di svolgimento di una manifestazione fieristica di rilevanza locale si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) Presentazione al Comune, da parte del richiedente, della comunicazione per lo svolgimento della manifestazione;
- b) Predisposizione, da parte dell’ufficio competente, della proposta di Deliberazione di Giunta di attribuzione della qualifica ai fini dello svolgimento della manifestazione (eventualmente preceduta da una informativa alla Giunta);
- c) Comunicazione al richiedente dell’attribuzione della qualifica con annotazione delle eventuali prescrizioni o del motivato diniego;
- d) Presentazione, da parte del richiedente, della documentazione richiesta;
- e) (eventuale) Rilascio della licenza di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. in presenza di strutture;

**D. Attribuzione qualifica e svolgimento manifestazione.**

- a) La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Eventuali modifiche o integrazioni vanno concordate preventivamente con il responsabile del servizio competente.
- b) Per le manifestazioni reiterate detta comunicazione va presentata entro il 31 luglio di ogni anno anche ai fini dell’inserimento delle manifestazioni nel Calendario annuale regionale delle manifestazioni fieristiche.

**E. Regolamento.**

L’organizzatore, unitamente alla comunicazione deve presentare il programma ed il regolamento della manifestazione, che dovrà essere conformato allo schema allegato 1) del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale.

**F. Finalità promozionali della manifestazione.**

Ai fini del riconoscimento delle prevalenti finalità promozionali della manifestazione, le ditte titolari di attività commerciale (al dettaglio o all’ingrosso) regolarmente iscritte al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell’ambito della fiera, non potranno superare il 50% degli espositori. Al riguardo, ove per le modalità organizzative non fosse possibile una verifica preventiva, l’organizzatore è tenuto a mettere a disposizione del personale di vigilanza l’elenco degli espositori con esplicita indicazione dei venditori professionali.

DICHIARA inoltre , con separata unanime votazione, palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente  
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

---

**(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio  
SANTINELLI FRANCO

---

(dlgs.267/00 art. 125) Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data .....

L'impiegato incaricato

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)**

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....